

### **Prove documentali – coloni inamovibili**

Le indagini sulla esistenza degli usi civici formano oggetto di un giudizio di fatto e a tale scopo possono essere utili le dichiarazioni provenienti dagli antichi proprietari dei terreni e le attestazioni di sentenze che, se pure non abbiano valore di giudicato per la risoluzione delle attuali controversie, possono avere valore documentale ai fini della prova. Accertatosi che determinati usi civici non vennero mai liquidati, non può la domanda di liquidazione essere contraddetta dalla eccezione di indivisibilità delle terre per una pretesa censuazione anteriore alla abolizione della feudalità, ove le terre delle quali si tratta siano costituite da grandi tenute. Neppure possono venir considerati come inamovibili ed esenti dall'obbligo della divisione ai sensi dell'art. 18 delle sovrane istruzioni dell'11 novembre 1841 quei coloni che non abbiano coltivato i terreni almeno per un decennio prima del 2 giugno 1813, data di abolizione della feudalità. — *Commiss, usi civici Sicilia*, 18 febbraio 1930, *Comune Castiglione c. Sardo*, *Riv. demani*, ecc., 1930, 512.